## Art. 17 Edificabilità nelle sottozone agricole E2

- 1. Le sottozone agricole E2 sono aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.
- 2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 6 e 7 della L. R. 5 marzo 1985, n. 24; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo.
- 3. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 6 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (abitazione rurale).
- 4. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico e comunque non superiore a 1000 mq di superficie; indici di copertura fino ad un massimo del 5% e comunque non superiore a 1500 mq potranno essere concessi a condizione venga allegata all'istanza del Permesso di costruire una perizia asseverata firmata da perito agrario o da agronomo che giustifichi il maggior rapporto fra superficie del fabbricato richiesto e l'attività agricola connessa; inoltre deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe tipologica 7 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (annesso rustico).
- 5. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi e di impianti per l'acquacoltura, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 8 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi) e comunque nel rispetto di quanto riportato nella DGR 7949/89.